

COMITATO PARLAMENTARE

per i procedimenti di accusa

S O M M A R I O

Esame di un documento trasmesso dal signor Antonio Arconte	24
Comunicazioni del Presidente su una lettera del dottor Salvatore Stara	25
ERRATA CORRIGE	26

Mercoledì 2 agosto 2006. – Presidenza del presidente Carlo GIOVANARDI.

La seduta comincia alle 9.10.

Il Comitato inizia i propri lavori in seduta segreta, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, indi su proposta del Presidente delibera di proseguire in seduta pubblica.

Esame di un documento trasmesso dal signor Antonio Arconte.

Carlo GIOVANARDI, *presidente*, fa presente che il signor Antonio Arconte, con due atti pervenuti il 6 e il 10 luglio 2006 e che sono a disposizione dei componenti, espone la sua complessa vicenda personale di appartenente al corpo della marina militare utilizzato anche in operazioni dell'allora Servizio informazioni difesa (SID), i cui sviluppi hanno rivelato tra l'altro l'esistenza della struttura segreta Gladio. Gli atti sono indirizzati al Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa e sono corredati da numerosi allegati, sia cartacei sia magnetici. L'atto del 6 luglio si conclude con la richiesta di « identificare tutti coloro che hanno abusato dei pubblici poteri »,

anche violando i regolamenti parlamentari, al fine di valutare se sussistano « gli estremi del reato di associazione a delinquere finalizzato al tradimento ».

Dall'allegato n. 2 al documento del 6 luglio si comprende che l'esposto è volto anche a motivare la richiesta di un riconoscimento di spettanze retributive e previdenziali che invece sarebbero state negate all'Arconte in ragione del fatto che la sua posizione non risulta in alcun atto o archivio ufficiale del ministero della difesa.

In pratica, secondo l'Arconte, nel 1986, al rientro dalle operazioni dei reparti speciali *Stay Behind*, egli avrebbe trovato la struttura ministeriale totalmente soppressa e cancellate le relative tracce. Sicché egli – così come gli altri militari addetti alle operazioni segrete di Gladio – da quel momento non avrebbe avuto più un interlocutore formale cui richiedere la corresponsione delle dovute competenze.

L'Arconte ha da allora attivato numerosissimi canali, compresi ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo (di cui, a suo dire, quattro vinti) e atti di sindacato ispettivo presentati da diversi parlamentari, sia nella XIII sia nella XIV legislatura. L'interessato ha anche sporto denunce al Ministro della difesa, alla Corte dei conti, al Comitato parlamentare di controllo sui

servizi, alla Procura militare e al Presidente del Senato. Quest'ultimo gli ha risposto in data 7 giugno 2006 dichiarandosi incompetente a pronunciarsi.

Il ministero della difesa avrebbe invece risposto in modo considerato dall'Arconte offensivo e diffamatorio.

Dalla lettura della documentazione pervenuta non appare sussistere una vera e propria denuncia di reati presidenziali. Del resto, lo stesso Arconte premette in apertura al suo esposto del 6 luglio di non conoscere la competenza del Comitato parlamentare sui reati presidenziali. Egli conclude genericamente invocando l'identificazione dei responsabili dei fatti narrati. Questi ultimi potrebbero forse coinvolgere, oltre ai numerosi esponenti parlamentari e di Governo citati, anche l'ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, al quale tuttavia non sembra attribuito alcun fatto specifico, né — men che meno — l'alto tradimento o l'attentato alla Costituzione.

Per tali motivi non ha ritenuto di convocare il Comitato e di proporre l'avvio di indagini d'ufficio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa. Tuttavia, il volume della documentazione trasmessa non appariva consentire *ictu oculi* la dispensa dall'obbligo di trasmettere l'incartamento al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 219 del 1989. Il Presidente della Camera ha assegnato l'affare al Comitato con lettera del 21 luglio 2006.

Propone l'archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato per i seguenti motivi: *a)* l'Arconte non formula espressamente alcuna accusa nei confronti di un Presidente della Repubblica e non fa quindi riferimento all'articolo 90 della Costituzione; *b)* risulta chiaro che il suo intento è quello di ottenere soddisfazione economico-retributiva in relazione al suo stato di servizio; *c)* il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa ha già in passato archiviato accuse al Presidente Cossiga inerenti alla struttura *Gladio* (4 gennaio 1991 e 11 maggio 1993).

Il senatore Luigi LUSI (Ulivo) non dubita dell'esattezza della soluzione proposta dal Presidente ma esorta il Comitato a non ritenere mere farneticazioni quelle esposte dall'Arconte. Se vi sono pronunce di organi amministrativi e giurisdizionali intervenute sui fatti da lui denunciati, ciò significa che in una qualche sede le sue doglianze meritano un approfondimento. Auspica che in futuro chi ha prestato un servizio al contempo prezioso e silenzioso per lo Stato possa trovare il dovuto ascolto e spera che l'odierna decisione del Comitato non sia in contrasto con l'evidente necessità di smussare gli angoli.

Il senatore Lucio MALAN (FI) rammenta che nella scorsa legislatura, proprio insieme al senatore a vita Cossiga, aveva firmato una proposta di legge volta a prevedere dei riconoscimenti per quanti avevano prestato servizio nell'organizzazione *Stay Behind*. Osserva tuttavia che a quanto gli risulta altri ex agenti di Gladio non ricordano di conoscere Antonio Arconte.

Indi il Comitato approva all'unanimità la proposta del Presidente.

Comunicazioni del Presidente su una lettera del dottor Salvatore Stara.

Carlo GIOVANARDI, *presidente*, comunica che in data 27 luglio 2006 è pervenuta una lettera del dottor Salvatore Stara, che è a disposizione di tutti.

Rammenta al riguardo che una denuncia del dottor Stara contro il Presidente della Repubblica *pro-tempore* era stata esaminata e archiviata nella seduta del 14 giugno 2006. Con il nuovo documento il dottor Stara contesta la decisione assunta dal Comitato (sulla base di un'interpretazione giuridica che *prima facie* non appare da condividere e con l'allegazione di copie di documenti prima d'ora non inviati ma che potevano essere allegati alla denuncia archiviata), e ne chiede la revoca.

Al riguardo, deve premettere che le archiviazioni disposte dal Comitato sono

comunicare ai Presidenti di Camera e Senato e da questi annunziate – ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 219 del 1989 – alle rispettive Assemblee.

Entro 10 giorni dall'annuncio, un quarto dei membri del Parlamento in seduta comune possono « impugnare » l'archiviazione, chiedendo che il Comitato parlamentare dei procedimenti d'accusa presenti comunque una relazione al *plenum* delle Camere riunite. Altrimenti, decorso il termine dei 10 giorni, l'archiviazione diventa definitiva. Dell'intervenuta definitività è dato annuncio alle Assemblee, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, ciò che è avvenuto in questo caso il 12 luglio 2006. L'archiviazione degli atti trasmessi dal dottor Stara è dunque divenuta definitiva. L'istituto della revoca dell'archiviazione, non solo non è espressamente previsto dalla legge n. 219 del 1989 né dal richiamato regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, ma non appare coerente con il disegno complessivo della disciplina del procedimento parlamentare in materia di accuse al Presidente della Repubblica, il quale è volto a consentire al Parlamento – attraverso l'accertamento sulle fattispecie di cui all'articolo 90 della Costituzione – la verifica rigorosa del rispetto dei supremi equilibri dell'ordinamento da parte del Capo dello Stato ma anche a mantenere quest'ultimo al riparo dalle lungaggini e dall'incertezza di procedimenti che strumentalmente o pretestuosamente potrebbero essere promossi contro di lui.

A conferma di ciò sta anche la disposizione dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 219 del 1989 che consente a 40 membri del Parlamento di chiedere al Comitato un supplemento d'indagini per una sola volta e per non più di 3 mesi.

Rimane evidentemente che l'archiviazione su un fatto e alla luce di certi elementi non preclude l'esame di nuove denunce su fatti diversi o basate su nuove prove. Ma al proposito la prassi parlamentare è molto rigorosa nel valutare il *quid novi*. Ricorda al riguardo la delibera del Comitato del 20 novembre 1991, che ha dichiarato inammissibile una denuncia del signor D'Anna, perché volta in sostanza a ottenere la revisione di una precedente archiviazione; e lo scambio di lettere tra il Presidente della Camera e il Presidente del Comitato nella scorsa legislatura, nel quale è stato sostanzialmente affermato il principio per cui l'assegnazione di una denuncia al Comitato non ha luogo quando quest'ultima non presenta alcun elemento di novità rispetto a una precedente già archiviata.

Alla lettera del dottor Stara non può quindi essere dato alcun seguito. Propone che gli sia resa comunicazione in tal senso.

Il Comitato concorda all'unanimità.

La seduta termina alle 9.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* del 14 giugno 2006, a pagina 113, colonna di sinistra, riga 25, è soppressa la parola « *che* ».

Nel medesimo *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni*, a pagina 114, colonna di sinistra, riga 26, è soppressa la parola « *che* ».

Nel medesimo *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni*, a pagina 116, colonna di sinistra, riga 31, le parole « *si premetta* » sono sostituite dalla seguente: « *premette* ».